

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli. 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 1**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

- A. ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE
- B. GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITA', DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITA' DEI CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI

**FONTI NORMATIVE:**

- 1. Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
- 2. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)";
- 3. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione";
- 4. Legge regionale 3 marzo 1984 n. 4 "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della Legge 15 luglio 1982 n. 441".
- 5. Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali";
- 6. Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 "Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli Assessori non Consiglieri regionali";

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

.....

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

*Articolo 65 d.lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".*

*Articolo 66 d.lgs. 196/2003 "Materia tributaria e doganale".*

*Articolo 68 d.lgs. 196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni".*

*(Trattamento finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile).*

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

Comunicazione al Ministero dell'interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali.  
Base normativa: articolo 76 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

1. Per i titolari di cariche – Consiglieri, Assessori e/o di cariche direttive - la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti:

i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per

“erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici”,

“erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)”,

“i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”,

“le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381”,

“erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose” specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi,

“spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap”.

2. Per i Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

**FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei Consiglieri, degli Assessori e dei titolari di cariche direttive e la gestione economico, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, degli ex Consiglieri e degli Assessori.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).

- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 2**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITA' PERMANENTE E TEMPORANEA, DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITA', E ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI IN CARICA**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali";
2. Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 "Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli Assessori non Consiglieri regionali".

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

.....

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 68 d.lgs. 196/2003 "Benefici economici ed abilitazioni".  
(Trattamento finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
- di altro titolare

**Comunicazione** 

Compagnia assicurativa. La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

**Diffusione**   
(specificare la base normativa)

***DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:***

I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli cartacei presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dal Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati devono spedire all'Amministrazione o alla compagnia assicurativa la denuncia corredata dai certificati sanitari necessari. Se spediti all'Amministrazione questa provvede a trasmetterli all'Assicurazione tramite comunicazione protocollata.

## **FLUSSO INFORMATIVO:**

- L'amministrazione funge normalmente solo da tramite fra il Consigliere, l'Assessore regionale e la Compagnia Assicurativa, in tale ottica non viene protocollata la documentazione inerente l'anamnesi ed i certificati sanitari necessari per la denuncia, ma solamente la comunicazione con cui viene trasmessa tale documentazione, quindi viene classificata, fascicolata, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005).
- Assegnazione alla struttura competente.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico). I certificati sanitari vengono custoditi in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento.
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 3**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
2. Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

.....

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 67 d.lgs.196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.  
(Trattamento finalizzato all’espletamento delle funzioni di governo, garanzia, gestione, vigilanza e controllo in tema di comunicazione, delegate ai CORECOM da parte dell’Autorità garante, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, legge 249/1997).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   

Convinzioni religiose        filosofiche        d’altro genere   

Opinioni politiche   

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale   

Stato di salute:    attuale        pregresso        anamnesi familiare   

anche relativo a

familiari   

dell’interessato

Vita sessuale   

Dati giudiziari



**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

***Operazioni standard***

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:***

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Trattamento di dati giudiziari (ed extra giudiziari) per azioni attivate dal Comitato regionale per le comunicazioni e per azioni per le quali è coinvolto o per conoscenze relative all'acquisizione di elementi legati alle funzioni ispettive.

**FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività del Comitato regionale per le comunicazioni.
- Assegnazione alla struttura competente.

- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 4**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - SINDACATO ISPETTIVO**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Costituzione, articolo 126 e seguenti;
2. Statuto della Regione Marche.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

Articolo 67 d.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

(Trattamento finalizzato all’attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo ed alla relativa documentazione).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

Giunta regionale, Consiglieri regionali.

Enti pubblici interessati, strutture amministrative interessate.

Base normativa: Statuto della Regione Marche e Regolamento interno del Consiglio regionale.

**Diffusione**

Vengono diffusi i soli dati indispensabili ad assicurare il rispetto del principio della pubblicità dell'attività istituzionale degli organi di indirizzo e controllo politico.

Base normativa: Regolamento interno del Consiglio, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie riconducibili a quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**1. Attività di sindacato ispettivo**

Nell'ambito delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) alla Giunta regionale, nelle modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio.

Questa attività può comportare il trattamento di dati sensibili e dati di carattere giudiziario riconducibili alle persone oggetto dell'interrogazione o interpellanza.

Agli atti di sindacato ispettivo può essere fornita risposta scritta oppure orale in Aula.

## **2. Attività di indirizzo politico**

Nell'ambito delle proprie prerogative il Consigliere regionale può formulare atti di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio.

Questa attività può comprendere (anche se in misura molto limitata) il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario riconducibili a persone eventualmente citate in detti atti.

Quando l'atto è approvato dal Consiglio regionale segue la trasmissione agli organi interessati (Consiglieri, Giunta, strutture amministrative del Consiglio e della Giunta regionale, Enti pubblici).

## **3. Diffusione**

La diffusione dei dati sensibili o giudiziari inerenti l'attività di sindacato ispettivo e di indirizzo politico può essere effettuata nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 6 relativa alla "Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli Organi consiliari".

### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Trasmissione in copia degli atti al Presidente e alla Segreteria della Giunta regionale e ai singoli Consiglieri.
- Inserimento del testo degli atti nella relativa banca dati, che è consultabile anche tramite reti informatiche e telematiche.
- Alternativamente : a) per gli atti di indirizzo politico e per gli atti di sindacato ispettivo la cui risposta deve essere fornita oralmente - espletamento delle procedure previste per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, secondo i tempi previsti nell'ambito della programmazione dei lavori consiliari; b) per gli atti di sindacato ispettivo la cui risposta deve essere fornita per iscritto - trasmissione in copia all'interrogante della risposta fornita per iscritto dalla Giunta regionale.
- Pubblicazione nei resoconti integrali del testo:
  - dell'atto di sindacato ispettivo svolto oralmente e delle relative risposte fornite in Aula;
  - dell'atto di indirizzo politico proposto e di quello approvato dal Consiglio regionale.
- Deregistrazione (svolta da struttura interna o esterna) degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.

- Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti telematiche nelle forme previste dal Regolamento consiliare e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 6 relativa alla "Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli Organi consiliari".
- Trasmissione del materiale alla struttura incaricata della stampa dei fascicoli e dei volumi della raccolta annuale degli atti di sindacato ispettivo del Consiglio.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 5**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**DIFESA CIVICA REGIONALE**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Statuto della Regione Marche;
2. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
3. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
4. Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
5. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
6. Legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29 “Istituzione del difensore civico”.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

.....

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 73 d.lgs. 196/2003 “Altre finalità in ambito amministrativo e sociale”.  
(Trattamento finalizzato alla difesa civica).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d’altro genere	<input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:					
attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	anamnesi familiare	<input type="checkbox"/>
				anche relativo a	
				familiari	<input checked="" type="checkbox"/>
				dell’interessato	
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

Pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria.

Base normativa: Statuto della Regione Marche - Legge regionale 29/1981 in materia di difesa civica - legge 104/1992 – legge 127/1997 – legge 241/1990 – d.lgs. 267/2000.

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Attivazione di interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela di interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell'Amministrazione regionale;
2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale oppure comunque costituiti con legge regionale;
3. delle strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere; degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;
4. delle Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (articolo 16 legge 15 maggio 1997, n. 127);
5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;



6. degli enti pubblici, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;
7. dei Comuni ed aziende municipalizzate o collegate.

Nei casi sopra indicati il Difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali o d'ufficio, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

Il Difensore civico può anche segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Il Difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale a fornire notizie, documenti, chiarimenti.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- I dati sensibili pervengono al Difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del Difensore civico.
- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), dell'istanza e degli atti inerenti l'attività di difesa civica.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Istruttoria e trattazione del caso, di norma mediante corrispondenza cartacea con i soggetti coinvolti, pubbliche amministrazioni o enti privati e con lo stesso cittadino ricorrente.
- Impostazione di un fascicolo cartaceo contenente l'istanza del cittadino e documentazione pertinente; il fascicolo può anche essere inserito in un archivio informatico.
- Comunicazione delle fasi istruttorie e dell'esito ai soggetti interessati.
- Aggregazione dei dati in forma anonima per indagini statistiche, per la relazione annuale e le relazioni saltuarie del Difensore civico.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).

In tale fase, se l'interessato lo richiede, la documentazione sanitaria fornita dallo stesso viene restituita o ne viene rilasciata copia se acquisita direttamente dall'ufficio. Qualora si tratti di documentazione sanitaria non duplicabile agevolmente (es. lastre radiografiche) le strutture

amministrative invitano l'interessato a ritirarla; tale documentazione in caso di mancato ritiro viene comunque conservata in archivio con le modalità previste dalla legge.

- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 6**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI CONSILIARI**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Costituzione, articolo 123 e seguenti;
2. Statuto della Regione Marche.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.  
(Trattamento finalizzato all’applicazione della disciplina in materia di documentazione dell’attività istituzionale del Consiglio regionale).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

***Operazioni standard***

**Raccolta:**

- raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:***

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
- di altro titolare

**Comunicazione**

Il Regolamento interno individua le categorie dei soggetti destinatari, quali Giunta, Gruppi consiliari, etc.

**Diffusione**

Base normativa: Regolamento interno del Consiglio, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

***DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:***

**1. Attività del Consiglio regionale**

Di ogni seduta del Consiglio regionale viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio regionale.

Inoltre i resoconti integrali sono trasmessi ai Consiglieri regionali ed eventualmente diffusi tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Possono essere disposte anche registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio regionale, finalizzate alla trasmissione dell'attività del Consiglio stesso o di altre attività riconducibili alle sue funzioni istituzionali; tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti

informatiche, telematiche e con emissioni televisive e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

## **2. Attività delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, di indagine e di studio, e d'inchiesta**

Delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, d'indagine e di studio e d'inchiesta viene redatto un processo verbale e un resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento dell'attività la Commissione di inchiesta o di indagine e studio ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale, agli enti e aziende da essa dipendenti sulle materie di competenza regionale o che comunque interessino la Regione.

I processi verbali e i resoconti integrali delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse, direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva, all'Organo consiliare competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia.

## **3. Atti consiliari in genere**

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione. Il trattamento degli eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio, pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in Internet e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, del d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 4 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".

### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'attività istituzionale degli Organi dell'Assemblea legislativa regionale.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.

- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Deregistrazione (svolta da struttura interna o esterna) degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.
- Trasmissione del materiale alla struttura incaricata della stampa dei fascicoli e dei volumi.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

### **Scheda n° 7**

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE  
(compreso collocamento obbligatorio e procedure di conciliazione in materia di rapporto di lavoro)**

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Codice civile;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
3. Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
4. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate";
5. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE e della direttiva 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
6. Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
7. Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
8. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
9. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
10. Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
11. Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 concernente: "Norme in materia di organizzazione e personale della Giunta";
12. Legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 'Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione'".

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, regolamenti.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 112 d.lgs. 196/2003 “Finalità di rilevante interesse pubblico”.

Articolo 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.

(Trattamento finalizzato all’instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli adempimenti a specifici obblighi o allo svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,   
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l’interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare



## **Comunicazione**

Giunta regionale (Statuto, l.r. 20/2001); Ufficio Territoriale del Governo per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio (d.p.r. 461/2001); Vari soggetti pubblici e privati in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000; Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: CCNL, CCNL di comparto, legge 335/1995, d.p.r. 461/2001, regolamenti); Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del d.p.r. 461/2001); INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: d.p.r. 1124/1965); Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: CCNL, CCNL di comparto, per visite di idoneità alla mansione: CCNL, d.p.r. 461/2001, regolamenti); Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata; Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti; Dipartimento Funzione pubblica per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 d.lgs. 165/2001) e i dati relativi all'attività extra-impiego (art. 53 d.lgs. 165/2001); Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale (es. corsi per categorie protette); Amministrazioni provinciali e Servizio regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modificazioni del rapporto di lavoro redatto ai sensi della legge 68/1999; Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); OO.SS. (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale e dati relativi ai dipendenti nell'ambito dell'istruttoria del progetto telelavoro).

La comunicazione può essere effettuata anche sulla base di altre specifiche normative di settore e per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico oggetto della scheda in esame.

## **Diffusione**

### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, ecc.).

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione. I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge. Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazioni concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, procedure di conciliazione in materia di rapporto di lavoro, agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza di cui al d.lgs. 626/1994, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).

Si comunicano, per quanto di competenza, i seguenti dati:

- alla Giunta regionale: quelli necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro;

- all'Ufficio Territoriale del Governo: quelli necessari per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio;
- a vari soggetti pubblici e privati: quelli necessari per effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- alle Organizzazioni sindacali: cognome e nome dei dipendenti che hanno rilasciato delega, nonché di coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale; dati relativi ai dipendenti nell'ambito dell'istruttoria del progetto telelavoro;
- agli Istituti assicurativi (INAIL), agli Enti assistenziali e previdenziali e alle strutture sanitarie competenti: stato di salute;
- agli Uffici giudiziari: su richiesta, dati di singoli dipendenti riferiti a indagini;
- ai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per categorie protette: dati del personale da formare;
- alle Amministrazioni provinciali e al Servizio regionale per il lavoro: dati anagrafici degli assunti;
- ad altre amministrazioni o enti in relazione ai collaboratori comandati e trasferiti: dati dei dipendenti.

***FLUSSO INFORMATIVO:***

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente l'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 8**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**NOMINE E DESIGNAZIONI**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Statuto della Regione Marche ;
2. Leggi statali, regionali e leggi di settore in materia di nomine e designazioni di competenza regionale;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)”.
4. Legge regionale 5 agosto 1994, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” modificata con leggi regionali 10 gennaio 2000, n. 2 e 23 febbraio 2005, n. 10;

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.  
(Trattamento finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc.).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

***Operazioni standard***

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:***

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
- di altro titolare

**Comunicazione**

Successivamente alla decisione del Consiglio la comunicazione viene inviata: nel caso di designazione al soggetto cui spetta la nomina; nel caso di nomina al nominato e all'organismo di cui è stato nominato componente.

Base normativa: Leggi statali, regionali e leggi di settore in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**1. Fase di presentazione delle candidature**

- a. Il procedimento per le nomine e designazioni di spettanza del Consiglio prende avvio con la determinazione dei requisiti da parte della competente Commissione consiliare permanente, su richiesta del Servizio Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Tale Servizio provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di tutte le nomine e designazioni, siano esse di competenza della Giunta o del Consiglio.

- b. Dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, i soggetti legittimati presentano nel termine di scadenza al responsabile del procedimento le proposte di candidatura, corredate del curriculum e della dichiarazione sottoscritta dal candidato e autenticata nei modi di legge, circa l'insussistenza di motivi ostativi a ricoprire l'incarico derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa, nonché di cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della documentazione, ne trasmette una copia alla stessa Commissione consiliare permanente che esprime parere in merito.
- c. Acquisito il suddetto parere, si provvede agli adempimenti relativi all'iscrizione della nomina o designazione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio per l'elezione.

## **2. Fase successiva alla nomina o designazione**

- a. Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.
- b. L'Amministrazione verifica la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.
- c. Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica.

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

## **3. Procedimento di decadenza o revoca**

Comunicazione dei dati sensibili si ha solo nel caso di trasmissione all'Organo consiliare competente per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

## **4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva**

Qualora il Consiglio regionale non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa la competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

## 5. Trattamento accidentale di dati sensibili

I dati sensibili, relativi in particolare a dati sanitari, possono essere accidentalmente rilevati, ma non costituiscono oggetto del trattamento in questione e comunque non vengono trattati per le finalità perseguite nell'ambito del trattamento descritto in questa scheda.

### *FLUSSO INFORMATIVO:*

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente le nomine e designazioni di competenza consiliare e la relativa gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 – 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 9**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**RICONOSCIMENTO INABILITÀ TOTALE E PERMANENTE AL LAVORO DEGLI  
ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE**

**FONTI NORMATIVE:**

Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario del Consigliere regionale”.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

.....

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.  
(Trattamento finalizzato al riconoscimento di benefici connessi all’inabilità).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**   
Collegio medico legale.

Base normativa: Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario del Consigliere regionale".

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il Consigliere regionale chiede il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro, sia che si verifichi nel corso del mandato, sia che si verifichi dopo la cessazione del mandato, entro un termine di cinque anni dalla cessazione stessa, se l'inabilità è dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

Alla domanda è allegata la documentazione indicante il tipo di infermità o di lesione, che hanno causato l'inabilità e le eventuali conseguenze riguardanti l'integrità psico-fisica.

L'accertamento di inabilità viene compiuto da un Collegio medico legale (composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza e uno indicato dall'interessato) al quale viene trasmessa la documentazione sopra indicata allegata alla domanda.

Il Collegio medico legale trasmette al Responsabile del procedimento il verbale di accertamento con le conclusioni medico legali riguardanti la valutazione del caso.



Sulle citate conclusioni delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

**FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articolo 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Scheda n° 10**

**Denominazione del trattamento:**

**STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)**

**FONTI NORMATIVE:**

1. Costituzione della Repubblica italiana, articolo 123 e seguenti;
2. Statuto della Regione Marche;
3. Legge regionale 5 settembre 1974, n. 23 “Iniziativa legislativa popolare;
4. Legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

Articolo 67 d.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

(Trattamento finalizzato all’esercizio dell’iniziativa popolare, alle richieste di referendum, alla presentazione di petizioni e alla verifica della relativa regolarità).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
- di altro titolare

**Comunicazione**

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

- A.** Per l'iniziativa popolare ed il referendum il trattamento dei dati prevede una serie di adempimenti indicati nel dettaglio rispettivamente dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 23 "Iniziativa legislativa popolare" e dalla legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto".

Limitando il discorso ai passaggi che possono coinvolgere dati sensibili, questi adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa (con il deposito del testo della proposta di legge con la relativa relazione illustrativa o del testo del quesito referendario su moduli appositamente predisposti e vidimati dalla Giunta regionale, delle firme richieste e delle relative certificazioni anagrafiche comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o di dichiarazioni sostitutive) e una fase di verifica della loro regolarità da parte del Responsabile del procedimento secondo le modalità stabilite dalla normativa.

I dati e i certificati anagrafici o dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori possono anche essere elaborati e racchiusi in apposita banca dati accessibile alla sola struttura amministrativa interna al Consiglio regionale.

- B.** Il trattamento e il flusso dei dati dei soggetti che depositano petizioni risulta più semplice: sono limitati nei contenuti (di regola nome, cognome e residenza), non sono certificati né verificati.

#### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente gli strumenti di democrazia diretta.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Articoli 20 - 21 d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)*

### **Scheda n° 11**

#### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO**

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Statuto della Regione Marche;
2. Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”;
3. Legge 23 aprile 1981 n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”;
4. Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
5. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
6. Legge 18 gennaio 1992, n. 16 “Norme in materia di elezioni presso le Regioni e gli enti locali”;
7. Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario”;
8. Legge 13 dicembre 1999, n. 475 “Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni”;
9. Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni”;
10. Legge 2 giugno 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”;
11. Legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 “Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli Assessori non Consiglieri regionali”.

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi”.

(Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. In particolare per i seguenti compiti: accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica | |

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare 

anche relativo a

familiari 

dell'interessato

Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**informatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.*****Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare - di altro titolare **Comunicazione** **Diffusione**

### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai Consiglieri eletti, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'organo competente che ne verifica la regolarità.
2. I dati vengono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri, della convalida o della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie, la struttura competente alla gestione economica, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, ex Consiglieri ed Assessori, acquisiti i relativi atti giudiziari, sospende il trattamento economico.

### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo il protocollo informatico (d.p.r. 445/2000 e Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 82/2005), della documentazione inerente la verifica dell'elettorato passivo e dei requisiti per l'esercizio del mandato.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Ai diretti interessati ed all'intero Consiglio regionale vengono comunicati i risultati istruttori svolti dall'organo competente individuato dalla normativa regionale.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Terminato il procedimento, a fine legislatura o in caso di decadenza, revoca o annullamento dell'elezione, e quando la documentazione non più è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata, con atto formale, all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto, scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico sono conservati secondo le disposizioni del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E**  
**GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE**  
(Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante  
“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Signori Consiglieri,

L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è previsto dall'articolo 20, comma 2 e dall'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” che prevedono, rispettivamente per i dati sensibili e per i dati giudiziari, che i soggetti pubblici individuino i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessarie eseguibili, qualora questi non siano già specificati, e li rendano pubblici. In particolare l'articolo 20, comma 2 recita: *“Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo”*.

In realtà già l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 135/1999 prevedeva che i soggetti pubblici avviassero l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai commi 3 e 3 bis dell'articolo 22 della legge 675/1996, individuando i tipi di dati e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati particolari, entro il 31 dicembre 1999. Questo adeguamento doveva sfociare, dal punto di vista della forma giuridica e a seguito di ulteriori specificazioni da parte del Garante, nell'adozione di un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Tuttavia nel decreto legislativo 135/1999 non veniva individuato un termine perentorio per l'adozione di tale Regolamento. Tanto è vero che nel 2002, da un'indagine svolta sullo stato di avanzamento dei lavori, era emerso che soltanto la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano avevano adottato il suddetto Regolamento, mentre solo alcune Regioni avevano avviato l'istruttoria.

Nel corso di questi anni il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte sollecitato le Amministrazioni a mettersi in regola, affermando che i soggetti pubblici che non hanno ancora provveduto all'adozione del Regolamento operano sprovvisti del necessario presupposto di liceità, trattando dati sensibili e giudiziari relativi ad innumerevoli cittadini senza alcune necessarie garanzie, privando gli interessati della possibilità di conoscere le utilizzazioni effettive dei dati che li riguardano. In altri termini, l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari che deve essere fatta dai soggetti pubblici non ha un carattere meramente ricognitivo, ma incide su aspetti sostanziali ed è necessaria per poter ritenere leciti i trattamenti in oggetto.

L'Autorità Garante stessa ha ormai avviato la verifica, sistematica a partire dal 2003, sugli adempimenti in materia di tutela della riservatezza da parte delle pubbliche amministrazioni, attraverso controlli su un campione casuale di enti. Per lo svolgimento della propria funzione di



controllo il Garante ha recentemente stipulato un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza, che attiverà uno specifico nucleo sulla tutela della riservatezza.

L'adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione è ora un'operazione necessaria ed urgente, visto che l'articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice prevedeva nella versione originale che il Regolamento fosse adottato entro il 30 settembre 2004. Il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative) convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha prorogato il termine al 15 maggio 2006.

In considerazione della possibilità ed opportunità di richiedere ed ottenere dal Garante il necessario parere vincolante sull'atto di natura regolamentare in questione anche su schemi tipo di regolamento, presso la "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome", nel dicembre 2002, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro per l'elaborazione di uno schema tipo ad hoc per le Regioni. In seno ad esso ben presto si è avvertita l'esigenza di dedicare uno specifico e distinto momento di studio all'applicazione della normativa per la protezione dei dati personali da parte dei Consigli regionali e provinciali. Per questo, nel dicembre 2003, si è costituito un autonomo Gruppo di lavoro presso la "Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome" denominato "Gruppo interregionale privacy dei Consigli regionali/provinciali", a cui hanno apportato il contributo rappresentanti dei Consigli regionali di Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Veneto, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio e della Provincia autonoma di Bolzano.

Frutto del lavoro svolto è lo schema tipo di "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei Consigli regionali/provinciali" approvato dalla "Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome", nella seduta del 16 giugno 2004 e contestualmente inviato al Garante per l'espressione del parere previsto dall'articolo 20, comma 2, del Codice, nonché la rivisitazione dello stesso, operata in virtù della collaborazione e del costante scambio di informazioni tra gli Uffici del Garante ed i Gruppi di lavoro citati, nell'ultima versione inviata al Garante in data 8 novembre 2005.

Il Garante si è espresso sul citato schema con parere favorevole in data 29 dicembre 2005 a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 7 del parere stesso. Quest'ultimo, pertanto, è lo schema sulla traccia del quale occorre redigere il Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale delle Marche.

L'Area dei processi normativi ha effettuato la ricognizione dei trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture organizzative, nonché l'individuazione delle operazioni eseguibili, redigendo singole schede per ogni tipo di trattamento del Consiglio regionale, schede che costituiscono parte integrante dello stesso Regolamento; detta ricognizione ha interessato anche i trattamenti effettuati dal Consiglio regionale, dagli Organi consiliari e loro membri e dalle Autorità indipendenti, in relazione esclusivamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali.

Si ricorda che nel Regolamento de quo non sono inseriti i tipi di dati e le operazioni eseguibili concernenti quei trattamenti per i quali il Codice stesso demanda ad altre fonti oppure già espressamente previsti nelle leggi di settore (ad esempio: l'articolo 59 del Codice che, per quanto riguarda il diritto d'accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, demanda alla legge 241/1990, alle altre disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti d'attuazione la disciplina della tipologia dei dati e delle operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una

richiesta d'accesso), così come, d'altra parte, in relazione al trattamento di dati giudiziari, non sono inserite le tipologie di dati e le operazioni eseguibili espressamente specificate nell'autorizzazione del Garante n. 7/2005.

Il Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio regionale delle Marche, nella cui approvazione consiste l'attuale adempimento, si compone, oltre che del testo regolamentare, della seguente documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

1. elenco dei trattamenti effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale delle Marche, nonché dagli Organi consiliari e dai loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali;
2. schede per ogni tipo di trattamento rilevato con relativa nota per la consultazione.

Nello specifico:

### **Testo del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari.**

Il Regolamento consta di cinque articoli.

Nell'**articolo 1** viene esplicitato l'oggetto del Regolamento: la ricognizione viene fatta esclusivamente per i dati sensibili e giudiziari, ex articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003.

La necessità di individuare, con Regolamento del titolare, i tipi di dati e le operazioni eseguibili per ogni singolo trattamento si ha soltanto nel momento in cui la legge o il provvedimento del Garante che autorizzano il trattamento per rilevanti finalità di interesse pubblico non li indicano (in questo senso vanno intese le specifiche di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 1 del Regolamento).

In caso contrario, il trattamento esula dall'oggetto del presente Regolamento.

Nell'**articolo 2** si precisa che si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003 e che i trattamenti oggetto del Regolamento devono riferirsi allo svolgimento di attività che sono state riconosciute espressamente di "rilevante interesse pubblico" dal d.lgs. 196/2003 o da altro provvedimento del Garante o dalla specifica legge di riferimento.

Nel caso in cui l'attività non rientri in tali tipologie è necessario preventivamente richiedere al Garante il riconoscimento della finalità di rilevante interesse pubblico (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 196/2003).

Nell'**articolo 3** viene effettuato il richiamo alle singole schede allegate, ciascuna delle quali indica per ogni trattamento: le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.

Nell'**articolo 4** si precisa che il Regolamento viene aggiornato e integrato periodicamente nell'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili. Di conseguenza anche le schede allegate vengono aggiornate e integrate.

Nell'**articolo 5** viene indicato che il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, come previsto dall'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 196/2003, e reso disponibile anche in Internet, nel sito WEB del Consiglio regionale.

**Elenco dei trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale delle Marche, nonché dagli Organi consiliari e dai loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali.**

Dalla ricognizione compiuta è emerso che vengono effettuati n. 11 (undici) trattamenti relativi ai dati personali sensibili e giudiziari.

**Schede per ogni tipo di trattamento rilevato.**

Per ogni trattamento compreso nell'elenco è stata compilata la relativa scheda: in essa sono specificati le fonti normative ed altre fonti istitutive, la finalità del trattamento, i tipi di dati, le operazioni eseguibili ed inoltre la descrizione del trattamento ed il flusso informativo.